



COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA  
PROVINCIA DI COSENZA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'APICOLUTRA SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/07/2013

## **ART. 1 - FINALITA'**

1. Il presente regolamento, ai sensi della Legge Nazionale 24 dicembre 2004 n. 313, riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzato a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola).

2. il presente Regolamento si applica esclusivamente all'interno del territorio comunale, dove i cittadini hanno la facoltà di posizionare alveari secondo i limiti e le prescrizioni stabiliti dagli articoli seguenti. Il presente Regolamento viene adottato nel rispetto del codice civile e delle leggi nazionali in materia.

## **ART. 2. - (Definizioni)**

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

f) prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

g) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari.

## **ART. 3. (Distanze minime tra apiari)**

1. Ai sensi dell'art. 896 bis del codice civile: Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".

2. Ha diritto di prelazione colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicoltore.

## **ART. 4 (Obblighi dell'apicoltore)**

1. Ogni apicoltore dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti previsti col Regolamento attuativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale ed:

- Allevare e detenere unicamente api di razza Apis mellifero ligustica (Spinola 1806).
- Comunicare entro l'entrata in vigore del presente regolamento all'ufficio della Polizia Municipale del Comune di San Martino di Finita la consistenza e ubicazione del proprio allevamento.

2. L'apicoltore è l'unico responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi sopra elencati, in caso di irrintracciabilità dell'apicoltore è ritenuto responsabile il proprietario del fondo ove insistono gli alveari.

## **Art 5 (Nomadismo)**

1. Ai sensi della legge n. 313/2004 per la Disciplina dell'Apicoltura, il nomadismo è la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. E' fatto obbligo, per gli apicoltori che intendono spostare alveari nel territorio comunale, al fine che venga assicurato un preventivo accertamento affinché gli apiari rispettino le norme del presente regolamento, acquisire autorizzazione da parte dell'ufficio di Polizia Municipale, previa richiesta almeno 15 giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il Certificato Sanitario rilasciato dall'Autorità competente.

3. E' fatto obbligo allegare alla richiesta di autorizzazione, la seguente documentazione:

- a) denunce ASL al fine della profilassi e del controllo sanitario;
- b) coordinate gps di destinazione dell'allevamento;
- c) titolo di proprietà del fondo dove verrà collocato l'apiario o nulla esta del proprietario del fondo;
- d) autodichiarazione, con allegata documentazione certificativa, da cui si evince che la razza delle api oggetto di nomadismo sia l'Apis mellifera ligustica (Spinola 1806).

4. Annualmente il Sindaco, tenuto conto delle indicazioni ASL, dell'andamento meteo stagionale e/o per eventuali situazioni particolari, può con ordinanza vietare, il nomadismo su tutto il territorio comunale o predisporre piani straordinari di campionamento genetico, mediante esecuzioni di analisi morfometriche e/o molecolari.

5. Il Sindaco fatto salvo quanto all'art. 7, può disporre, nei confronti degli apicoltori inadempienti, l'immediata chiusura ed allontanamento dell'apiario nomade dal territorio del Comune o della bonifica genetica dell'apiario stanziale.

6. In base al Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 con cui è stato approvato il Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale": Tutti gli apicoltori sono tenuti all'aggiornamento di dai presso lo banca dati apistica nazionale e, in particolare, circa spostamenti anche temporanei che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione dell'attività di un determinato apiario. A tal fine, gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'allegato C al decreto appena citato; la compilazione on line del modello di cui all'allegato C costituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi

veterinari del modello cartaceo dello stesso documento. Non sono considerate movimentazioni per nomadismo gli spostamenti di alveari tra apiari di proprietà dello stesso apicoltore, già aperti nel comune.

7. Ai sensi dell'art. 34 della Legge 154 del 2016, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale (BDA) di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009, pubblicato in G. U. n. 93 del 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

8. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone o animali, nel rispetto di quanto dispone la legislazione in materia.

9. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede dell'apiario di partenza e il numero degli alveari.

#### **ART. 6 (Controllo e Sanzioni)**

1. La sorveglianza relativa al rispetto del presente regolamento, all'occorrenza con il supporto degli Esperti Apistici, è affidata alla Polizia municipale del Comune e a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.

2. La violazione del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni quantificate dalle leggi statali e regionali in materia.

3. Oltre a quanto sopra indicato, si prevede l'applicazione della disciplina generale di cui alla L. 689/81 in materia di sanzioni amministrative relativamente al divieto di introduzione c/o allevamento e/o detenzione sul territorio comunale di api appartenenti a sottospecie diverse dall'Apis mellifera ligustica (Spinola 1806), nella misura che va da 25 euro a 500 euro per singola violazione.

#### **ART. 7 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Per rendere agevole l'adeguamento degli apiari popolati con "razze" diverse dall'Apis mellifera ligustica (Spinola 1806) alle prescrizioni previste dal presente regolamento, lo stesso entrerà in vigore il 01/09/2019

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.